



# COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

## Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N.173 del Reg. Data 18.11.2016	<b>OGGETTO: Approvazione schema di programmazione triennale del fabbisogno del personale – anni 2016/2018 e piano assunzionale 2016 da inviare alla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 30, comma 2 della L.R. N. 5/2014 e dell'art. 27, comma 2 della L.R. N. 3/2016.</b>
-----------------------------------	---

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciotto** del mese di novembre alle ore **15,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata, con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è riunita in presenza dei Sigg.:

	Amministratore	Carica	Presenze
1	FULIA Dr. FRANCESCO	Sindaco	SI
2	CARROCCETTO Dr. CIRO	Vice Sindaco	SI
3	SALANITRO Avv. LUIGI	Assessore	NO
4	CARRINI Sig.ra ANTONELLA	Assessore	SI

Presenti 3
Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Nina Spiccia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i della L.R. n. 48/1991, come modificato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:  
Favorevole.

Il Responsabile dell'Area Contabile per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:  
Favorevole.

**VISTA** la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

**RITENUTA** la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTE** le LL.RR. nn.44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/28 e 30/2000

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigenti in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

**Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;**

## **DELIBERA**

- Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza, ai sensi del 2 comma dell'articolo 12 della Legge regionale n. 44/91.

**IL SINDACO**  
*F.to Dott. Francesco Fulia*

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
*F.to Dott. Ciro Carrocetto*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott.ssa Nina Spiccia*

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente ( art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per quindici giorni consecutivi ( art.11, comma 1):

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott.ssa Nina Spiccia*

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art.11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18.11.2016

- Decorso 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);
- ✓ Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott.ssa Nina Spiccia*

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**





**COMUNE DI SAN FRATELLO**  
PROVINCIA DI MESSINA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE**

<b>OGGETTO</b>	APPROVAZIONE SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - ANNI 2016/2018 E PIANO ASSUNZIONALE 2016 DA INVIARE ALLA REGIONE SICILIANA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 DELLA L.R. N.5/2014 E DELL'ART. 27, COMMA 2 DELLA L.R. N. 3/2016.
----------------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 173 DEL 18-11-2016

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE



SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

*ATTESTA*

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

San Fratello, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

*Il RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere*

*Favorevole*

Data *15-11-2016*

Il Responsabile

*Salvo*

*Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere*

*favorevole*

Data *18/11/2016*

Il Responsabile

**COMUNE DI SAN FRATELLO**

**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE TRIENNIO 2016 -2018**

Categ. Iniziale di inquadramento	Stipendio Tab. Categ. Iniziale di inquadramento	eventuali assegni ad personam	13 <sup>^</sup> Mensilità	Oneri previd. ed assistenz.	IRAP	SPESA COMPLESSIVA	SPESA UTILIZZABILE PER ASSUNZIONI (50%)	SPESA UTILIZZABILE PER STABILIZZAZIONI (50%)
<b>CESSAZIONI ANNO 2013 = 0</b>								
<b>CESSAZIONI ANNO 2014</b>								
C1	€ 19.454,15	€ 330,72	€ 1.621,18	€ 5.622,90	€ 1.791,40	€ 28.820,35	€ 17.292,21	€ 17.292,21
							(60%)	
								€ 17.292,21 (1)

(1) somma inutilizzabile per le stabilizzazioni, per effetto dell'art.1, comma 424, della Legge 190/2014

**CESSAZIONI ANNO 2015**

D1	€ 21.166,71	€ 384,93	€ 1.763,89	€ 6.117,88	€ 1.949,10	€ 31.382,51	€ 18.829,51	
A1	€ 16.314,57	€ 69,94	€ 1.359,55	€ 4.715,46	€ 1.502,30	€ 23.961,82	€ 14.377,09	
							(60%)	
								€ 33.206,60 (1)

(1) somma inutilizzabile per le stabilizzazioni, per effetto dell'art.1, comma 424, della Legge 190/2014

**CESSAZIONI ANNO 2016**

B3	€ 18.229,92	€ 114,53	€ 1.519,16	€ 5.269,05	€ 1.678,67	€ 26.811,33	€ 6.702,83	€ 3.351,42
							(25%)	

**CESSAZIONI ANNO 2017 (previsione)**

C1	€ 19.454,15	€ 330,85	€ 1.621,18	€ 5.622,90	€ 1.791,40	€ 28.820,48	€ 7.205,12	
C1	€ 19.454,15	€ 330,85	€ 1.621,18	€ 5.622,90	€ 1.791,40	€ 28.820,48	€ 7.205,12	
A1	€ 16.314,57	€ 124,54	€ 1.359,55	€ 4.715,46	€ 1.502,30	€ 24.016,42	€ 6.004,11	
							(25%)	
								€ 20.414,35
								€ 10.207,17

**CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNUALE**

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2016 (CESSAZIONI TRIENNIO 2013-2015)

CESSATI	SPESA UTILIZZABILE PER ASSUNZIONI	SPESA UTILIZZABILE PER STABILIZZAZIONI
2013	€ 0,00	€ 0,00
2014	€ 17.292,21	
2015	€ 33.206,60	
<b>TOTALI</b>	<b>€ 50.498,81</b>	<b>€ 0,00</b>

**CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2017 (CESSAZIONI TRIENNIO 2014-2016)**

CESSATI	SPESA UTILIZZABILE PER ASSUNZIONI	SPESA UTILIZZABILE PER STABILIZZAZIONI
2014	€ 17.292,21	
2015	€ 33.206,60	
2016	€ 6.702,83	€ 3.351,42
<b>TOTALI</b>	<b>€ 57.201,64</b>	<b>€ 3.351,42</b>

**CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018 (CESSAZIONI TRIENNIO 2015-2017)**

2015	€ 33.206,60	
2016	€ 6.702,83	€ 3.351,42
2017	€ 20.414,35	€ 10.207,18
<b>TOTALI</b>	<b>€ 60.323,78</b>	<b>€ 13.558,60</b>

capacità assunzionali da potere utilizzare, in quanto residui, nell'anno 2013 per cessazioni 2012:

CESSAZIONI ANNO 2012: n. 1 dipendente di Cat A spesa assunzionale euro 9.584,73 budget stabilizzazione euro 4.792,37.

**COSTO ASSUNZIONI**

CATEGORIA	a 18 ORE	a 24 ORE
A1	€ 11.945,94	€ 15.928,71
B1	€ 12.627,01	€ 16.836,85
C1	€ 14.244,82	€ 18.994,05

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

D.ssa Maria Teresa Salerno

*Salerno Maria Teresa*



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

D.ssa Nina Spiccia

*Nina Spiccia*



**Premesso che:**

- **l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449**, c.d. legge finanziaria 1998, stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- **l'articolo 91 del Testo Unico EE.LL.** stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- **l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;
- **l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. “Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”*;
- **Visto l'art. 35, comma 3/bis, del D.Lgs 165/2001** nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'art.1, comma 401, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 secondo cui: - *“Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*
  - a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
  - b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggi, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando;

**RICHIAMATI:**

- **l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296** (legge finanziaria per il 2007) per la parte ancora in vigore che prevede l'assicurazione da parte degli Enti locali della riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative;
  - **l'articolo 1 commi 557-bis, 557-ter e 557-quater della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296**, nel testo modificato ed inserito dall'**art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114, in forza dei quali *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in*



*vigore della presente disposizione*" (triennio 2011-2013) precisando espressamente che "In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", dando atto, contestualmente che le medesime sanzioni si applicano anche per il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente;

- il **Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78**, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68;

#### **VISTI:**

- **l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n° 90**, convertito con modifiche dalla legge n. 114 del 11 agosto 2014 che prevede, in particolare, che ferme restando *le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente" mentre "la facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018."* Precisando espressamente, a tal fine che "A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile."

- **l'articolo 4, comma 3°, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78**, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti **"e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente"**.

- *Che contestualmente viene ulteriormente ribadito che "Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 (Consorzi, Aziende Speciali, Unioni di Comuni ed altre forme associative) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo"* e ciò, al fine di garantire anche per i predetti soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

Che però, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 la capacità assunzionale degli Enti locali per il triennio 2016-2018 risulta assoggettata ad ulteriori restrizioni della percentuale del turn-over; infatti, la predetta disposizione stabilisce testualmente che: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al **25 per cento** di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.



- Che in questo Ente, la percentuale di incidenza delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti è superiore al 25% sicchè non sussiste, allo stato, la possibilità di fruire delle possibilità derogatorie alla percentuale del turn-over stabilite dal comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014;
  - Che in ogni caso ai sensi del comma 228 dell'art. 1 della Legge 208/2015 il comma 5-quater dell'art. 3 del D.L. 90/2014 e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;
  - Che l'art.16 del decreto 113/2016 abroga il rapporto tra spese del personale e spese correnti di cui all'art. 1 comma 557 della finanziaria del 2006;
  - Che ai sensi del comma 6° del medesimo art. 3 del D.L. 90/2014 resta confermata la disciplina di favore per le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, ribadendo che i limiti di cui allo stesso art. 3 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;
  - Dato atto che per effetto della riduzione alle dotazioni organiche delle province e città metropolitane imposte dall'art. 1, comma 421 della Legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n° 190) e del conseguente emergere di situazioni di esubero e/o soprannumerarietà la stessa legge, all'art. 1, comma 424, ha espressamente previsto che *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità”* e che, esclusivamente per tali finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e “gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario” stabilendo, contestualmente, la sanzione della nullità per le assunzioni effettuate in violazione delle superiori prescrizioni;
  - Vista la Deliberazione n.119/2015/PAR del 12 febbraio 2015 con cui la Corte dei Conti -Sezione di controllo per la Regione siciliana - ha già riconosciuto espressamente applicabili in Sicilia le previsioni come contemplate nei commi da 421 a 425 della Legge di Stabilità 2015 considerate norme di coordinamento della finanza pubblica e, come tali, immediatamente applicabili sull'intero territorio nazionale;
  - Che in base all'interpretazione letterale della predetta disposizione normativa, il vincolo di destinazione del budget assunzionale previsto dall'art. 1, comma 424 della Legge 290/2014 trova applicazione, in via transitoria, fino al 31.12.2016 e non si applica, quindi, alle assunzioni da effettuarsi per le annualità successive;
- DATO ATTO,
- che a norma **dell'articolo 1, comma 426, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190**, come modificato dall'articolo 1, comma 12-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 **il termine del 31 dicembre 2016, previsto per le finalità volte al superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre 2018.**
  - Che proprio per tale motivo la legge consente, per tale ulteriore finalità, di utilizzare, per gli anni 2017 e 2018, nei limiti previsti dall'articolo 4 del D.L. 101/2013, le risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali e di prorogare fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall' articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
  - Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2015, n. 1/2015, recante Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili



- connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella quale, con specifico riferimento alle previsioni dell'art. 1, comma 426 della Legge di Stabilità 2015, viene ulteriormente esplicitato come "La previsione mira a dilazionare di un biennio il termine per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni e che "Il disegno di politica legislativa di contrasto del precariato nel lavoro pubblico non viene quindi interrotto ma postposto al fine di offrire una finestra temporale negli anni 2015-2016 per il riassorbimento del personale sovranumerario degli enti di area vasta";
- Che in via aggiuntiva, la Circolare chiarisce e conferma che, ai fini della stabilizzazione del personale precario si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018 e che, proprio in virtù del quadro normativo sopra delineato, viene stabilito che "I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 9, del D.L. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018";
  - Che con la citata Deliberazione n. 119/2015/PAR del 12 febbraio 2015 la Corte dei Conti -Sezione di controllo per la Regione Siciliana - anche in relazione alla previsione specifica del comma 426, che prevede la proroga al 31 dicembre del 2018 del termine fissato per favorire il superamento del precariato, ha riconosciuto che la predetta proroga è da ritenere estensibile anche a favore degli enti locali siciliani, ponendosi quale modifica delle disposizioni già dettate dalla predetta legge n. 125 del 2013 che, a sua volta, trova già diretta applicazione in Sicilia;
  - Che in ogni caso tale dilazione temporale è stata recepita anche in Sicilia per effetto dell'**art. 27, comma 9 della L.R. 17/03/2016 n° 3** recante norme in materia di "**finanziamento e disposizioni in materia di personale precario**";
  - **VISTO il D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013**, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", che, all'**art. 4 comma 6**, prevede forme per il reclutamento speciale, transitorie finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato una anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico stabilendo testualmente che "*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo*



- 2001, n. 165. *Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse*”.
- Richiamata in merito la precedente **Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, che detta indirizzi applicativi della legge n. 125 del 2013 specificando in particolare che le Amministrazioni in via facoltativa in ragione del loro fabbisogno, sino al 31 dicembre 2016 possono attivare procedure di reclutamento speciale transitorie volte al superamento del fenomeno del precariato *“utilizzando una misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) delle risorse disponibili a normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato” e che tali procedure selettive riservate devono riguardare il reclutamento di qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuole dell’obbligo e per quali vi è la disponibilità nella dotazione organica dell’Ente, tenendo conto della capacità assunzionale calcolata anche in virtù dell’intero arco temporale programmato (2014/2016), specificando altresì che a fronte della possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro che presentano l’anzianità di servizio prevista dal citato articolo, le Amministrazioni che programmano il reclutamento speciale possono applicare la disciplina della “proroga finalizzata” dei contratti a tempo determinato fino al completamento delle procedure concorsuali” e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 “nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di controllo della spesa di personale e assunzioni a tempo determinato e dei divieti che scaturiscono in via sanzionatoria”;*
  - **VISTA la L.R. n. 5 del 2014** che nel recepire il D.L. n. 101/2013 sopra richiamato, all’art. 30 comma 3, stabilisce che *“In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni dell’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall’articolo 4 della legge regionale n. 24/2000, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dall’1 gennaio 2014” e al 5 comma che “per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a far data dall’1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all’inserimento nell’elenco di cui al comma 8 dell’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013”* il cui termine definitivo di scadenza in conformità alle indicazioni già emerse per effetto della Legge di Stabilità nazionale potrà ancora essere prorogato al 31.12.2018 per effetto degli interventi di recepimento in sede regionale;
  - **VISTA la Circolare della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 30 febbraio 2014 prot. n. 5500/US1/2014** avente ad oggetto “Art. 30 legge di stabilità regionale L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 – Disposizioni attuative”;
  - **Vista la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n° 26 del 28/07/2015** con cui la sezione chiarisce la portata dell’art. 1 comma 424, della l. 190/2014 (legge di stabilità 2015), relativamente alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato. Nel merito i giudici specificano che con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016, la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dalla predetta norma finalizzati a garantire il riassorbimento del personale in esubero, mentre non sono soggette ai predetti vincoli le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate utilizzando la capacità assunzionale del 2014, derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013 sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
  - Vista la successiva **deliberazione n° 28 del 14/09/2015 con cui la stessa Sezione Autonomie della Corte dei Conti**, privilegiando un’interpretazione letterale dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, ha chiarito che il riferimento al “triennio precedente” deve essere inteso in senso dinamico, ovvero a scorrimento, a seconda dell’anno in cui si procede a nuove assunzioni (rispetto al 2015, il riferimento sarebbe quindi al triennio 2012 – 2014 e così a seguire) precisando, inoltre



che con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'articolo 3, comma 5-quater, del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità

- Che in base a quanto rilevabile direttamente dalla stessa deliberazione della Corte dei Conti n° 26/2015 tali potenzialità assunzionali possono essere utilizzate da questo Ente solo in via parziale relativamente all'anno 2014, mediante l'utilizzo del budget di spesa derivante dal cumulo delle cessazioni del triennio 2011-2013 mentre non è possibile utilizzare a fini assunzionali il budget derivante dalle eventuali cessazioni che siano intervenute nell'anno 2014 (budget 2015) e nell'anno 2015 (budget 2016) che, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della Legge n° 190/2014 sono destinate al riassorbimento del personale in esubero delle ex Province Regionali;

- **Dato atto**, altresì, che nell'ottica del definitivo superamento del fenomeno del precariato in Sicilia l'art. 27, comma 2, della L.R. 17/03/2016 n° 3 ha espressamente imposto ai Comuni di provvedere, entro il 30 giugno 2016, ad approvare *"il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità"*;

- **Che** al fine di rendere maggiormente precettivo ed efficace l'obbligo della stabilizzazione del personale precario la stessa norma ha stabilito che il piano triennale va trasmesso entro i successivi quindici giorni

- all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per ovvie finalità di controllo, precisando inoltre che "Gli enti che, in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica, non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata.
- **Che**, ancora, ai sensi del comma 4 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 "Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, (soggetti impegnati in ASU aventi qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo.
- **Che** ai sensi del richiamato art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 le predette stabilizzazioni debbono, però, avvenire nel rispetto del fabbisogno di ogni singolo Ente e nell'ambito dei vincoli finanziari imposti dalla legge, ed in particolare dallo stesso art. 4, comma 6 del medesimo testo normativo, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, mediante assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.
- **Visto** il successivo comma 5 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 che modifica il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 ed in forza del quale "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti



nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato.".

- **Che** quindi appare assolutamente necessario ed indifferibile, anche in ottemperanza ai recenti precetti normativi regionali predisporre ed attuare, nei limiti del budget assunzionale previsto dalla legge, un percorso di stabilizzazione del personale precario dell'Ente;
- **Dato atto che a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 22 dicembre 2015 n° 272** l'utilizzo delle facoltà assunzionali da parte dei Comuni non è più subordinato all'osservanza dei termini previsti dall'indicatore dei tempi medi di pagamento;
- **Dato atto, altresì**, ai sensi di quanto ulteriormente previsto dall'art. 4, comma 2°, del D.L. 78/2015 che questo Ente, alla data del 31 dicembre 2014 non utilizzava personale delle province in posizione di comando o distacco sicchè non risulta assoggettato al correlato obbligo di assorbimento del predetto personale all'interno dei propri ruoli;
- **Visto** l'art. 5 del D.L. 78/2015 in materia di transito nei ruoli degli enti locali del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dato atto del conseguente divieto, a pena di nullità' delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale fino al completo assorbimento del predetto personale,
- Che con deliberazioni della G.M. n° 2 del 12.01.2016 e di G.M. nn° 3 e 4 del 12.01.2016, in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di stabilizzazione del personale il Comune di San Fratello, aveva già adottato, la proroga fino al 31.12.2016, rispettivamente, dei contratti di diritto privato di cui alle LL.RR. 85/95 e 16/06 e dei soggetti ASU;
- Ravvisata la necessità di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018, nell'ottica di:
  - a. perseguire la migliore utilizzazione delle risorse umane quale applicazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione;
  - b. garantire il funzionamento delle attività istituzionali nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- **Dato atto** che la proposta di programmazione è coerente con le previsioni della dotazione organica e che il presente schema di piano è compatibile con i vincoli finanziari e di bilancio, come risulta dall'allegato parere del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
- **PRESO** altresì atto che non risultano, rispetto alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e che le risorse umane attualmente utilizzate in via precaria risultano necessarie per assicurare la funzionalità degli uffici.
- **DATO ATTO** che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:
  - ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
  - ha rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno precedente, e che il Bilancio di previsione 2016 e quello pluriennale 2016-2018 sono improntati al medesimo risultato;
  - ha ridotto la spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 come disposto dal comma 557-quater dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 come inserito dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014, ove è testualmente previsto che *"Ai fini dell'applicazione del comma 557 a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;



- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n. 24 del 19/04/2011;
- non è in dissesto né in condizioni di squilibrio economico come risulta dall'ultimo rendiconto approvato relativo all'esercizio finanziario 2015, giusta deliberazione Consiliare n.17 del 05.05.2016;
- **- Dato atto, altresì, che questo Ente:**
- non ha personale con qualifica dirigenziale;
- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 13, della L.R. 9/2010, non deve tenere in considerazione alcun rientro in servizio di dipendenti che siano precedentemente transitati all'ATO ME1 SpA;
- che non rientra nel campo di applicazione dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 (enti dissestati) né dell'art. 242 del medesimo decreto (enti strutturalmente deficitari);
- **CHE** pur a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale relativa all'abrogazione del vincolo di cui all'art. 41, comma 2, lett. c) del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014 n. 89 in merito al rispetto dei tempi medi di pagamento di cui all'art. 4 del d.lgs. n° 231 del 2002, ai fini della concreta azionabilità del proprio percorso assunzionale il Comune di San Fratello deve comunque tener conto di tale parametro che deve quindi essere opportunamente e costantemente monitorato dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
- **RICORDATO** che, in base all'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 il Comune di San Fratello determina la propria possibilità assunzionale per nuovi contratti a tempo indeterminato, pur sempre entro i limiti *imposti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, entro i seguenti parametri di spesa:
  - **Budget anno 2013**
  - *contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale di ruolo cessato nel biennio 2010 – 2011, del 40% delle cessazioni 2012 e del 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nel 2013,*
  - **Budgets anni 2014 e 2015:**
  - *contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente,*
  - **Budgets anni 2016, 2017 e 2018:**
  - *importo pari al 25% dei risparmi di spesa per cessazioni dal servizio del personale di ruolo cessato nell'anno precedente a quello di riferimento,*
  - *e considerato, comunque, che in virtù dell'articolo 4, comma 3°, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 non ancora convertito in legge, "e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali dell'anno 2013 per le cessazioni avvenute nel 2012;*
  - *che in forza delle disposizioni di proroga termini per la stabilizzazione del personale precario, in combinato disposto con quelle già previste dal D.L.101/2013 e dalla L.R. 5/2014 risultano utilizzabili per tale finalità tutte le risorse assunzionali relative al periodo 2012-2018;*
- che fino alla scadenza del 31/12/2016, sulla scorta dei medesimi principi e precetti normativi, le risorse assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute negli anni 2014 e 2015 (budget 2015-2016) vanno invece vincolate per le finalità di riassorbimento del personale in esubero delle ex Province Regionali;
- che in costanza degli attuali assetti normativi, gli eventuali resti assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute negli anni 2014 e 2015 (budget 2015-2016) già destinati al

riassorbimento degli ex dipendenti provinciali in esubero potranno, invece, essere destinati **nell'anno 2017** - per le assunzioni esterne e/o, pro-quota, per le stabilizzazioni del personale precario del Comune;

- che, inoltre, in forza delle disposizioni di proroga termini per la stabilizzazione del personale precario, in combinato disposto con quelle già previste dal D.L.101/2013 e dalla L.R. 5/2014 risultano utilizzabili, in via aggiuntiva, per tale finalità tutte le risorse assunzionali relative alle cessazioni intervenute e/o che interverranno durante tutto il periodo intercorrente fra l'anno 2017 e 2018;
- che, invece, per le altre finalità assunzionali vale unicamente il disposto dell'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n° 90, secondo cui a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile."

#### **DATO ATTO CHE:**

- la spesa di ogni singola cessazione deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la relativa percentuale costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;
- **Dato atto, altresì, che questo Ente:** è in regola con la normativa in materia di assunzione di soggetti disabili (Legge 68/99);
- che nel rispetto della vigente normativa ed in aderenza agli schemi prefissati dall'Agenzia Regionale per l'Impiego il Comune ha già attuato, nell'anno 2009, il passaggio al Comune di n° 23 soggetti LSU , oggi 21 per effetto di due fuoriuscite, provenienti da Cooperative private a supporto delle attività istituzionali dell'Ente e soprattutto di quelle relative al servizi inerenti la mensa scolastica ed il trasporto alunni, Biblioteca, Pubblica Istruzione e Servizi Turistici e ciò senza alcun aumento della spesa di personale trattandosi di unità interamente pagate con assegno INPS corrisposto mediante il sostegno finanziario della Regione Siciliana ;
- **Dato atto, altresì,** che la spesa complessiva di personale prevista per le assunzioni del triennio 2016-2018 **inclusi oneri riflessi e IRAP, al netto delle esclusioni (compresi gli oneri per rinnovi contrattuali), rispetta i vincoli di riduzione fissati dalla vigente normativa;**

#### **PRESO ATTO che negli anni:**

**2012** è andato in pensione un dipendente a tempo indeterminato di Cat. A,

**2013** non si sono registrate cessazioni di personale a tempo indeterminato,

**2014** è andato in pensione un dipendente a tempo indeterminato di Cat. C;

**2015** sono andati in pensione n. 2 dipendenti a tempo indeterminato uno di Cat. D1 e uno di Cat. A;

**2016** è andato in pensione un dipendente a tempo indeterminato di Cat.B3;

- Che non esiste, in atto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 90/2014, almeno fino a tutto l'anno 2016, un contingente di spesa su cui è possibile contare ai fini dell'attivazione di nuove assunzioni e/o di procedure di stabilizzazione;

- che per gli anni successivi, fino al 2018, per effetto del raggiungimento dell'anzianità contributiva, si registrerà, nel 2017, la cessazione dal servizio di n° 3 unità di personale con contratto a tempo pieno ed indeterminato di cui n° 2 di Cat. C e n° 1 unità di Cat. A e nel 2018, la cessazione dal servizio di n° 2 unità di personale con contratto a tempo pieno ed indeterminato di cui n° 1 di Cat. B1 e n° 1 unità di Cat.A .



**ATTESO** che ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 122/2010 per il triennio 2015/2017 i trasferimenti erariali sono e saranno ridotti così come quelli regionali;

**RICHIAMATO** in tal senso anche il disposto della L.R. n° 3/2016 ed in particolare l'art. 27, comma 2, nella parte in cui dispone l'esclusione dal Fondo perequativo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della L.R. n. 5/2014 a carico dei Comuni siciliani che non provvedono alla stabilizzazione del personale precario nonostante l'esistenza degli spazi assunzionali per il 2016;

**CONSIDERATO** che il rispetto dei vincoli normativi che vengono dettati dalle varie leggi in materia non deve peraltro far venire meno l'attenzione che si deve porre alla funzione programmatica del personale;

**ATTESO** che la programmazione del fabbisogno del personale deve rispondere all'esigenza di funzionalità e flessibilità della struttura organizzativa al fine di assicurare l'ottimale livello qualitativo dei servizi erogati, mantenendo contemporaneamente la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili e con i vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di personale;

**DATO ATTO** che in mancanza di un quadro definitivo certo e chiaro in merito alla consistenza ed alla stessa configurabilità degli esuberanti del personale delle ex Province, ed anche per consentire la massima valorizzazione possibile del personale precario già in forza al Comune si ritiene di non procedere, per l'anno in corso e per quello successivo ad alcuna assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato e di integrare, ove necessario, specifiche professionalità mediante forme di utilizzo flessibile ed a tempo determinato previste dall'art. 110 del T.U.EE.LL., ovvero, mediante convenzioni o passaggi diretti di personale provenienti da altri Comuni;

**RIBADITO**, altresì, che gli attuali contratti per il personale "contrattista" a tempo determinato risultano prorogati fino al 31.12.2016 analogamente ai rapporti di utilizzo dei soggetti ASU utilizzati dal Comune;

**CHE** per tale motivo, la previsione della possibilità della stabilizzazione dei precari nell'esercizio 2018 non pregiudica in alcun modo la possibilità della proroga ulteriore dei citati contratti e/o dell'utilizzo dei predetti lavoratori e soggetti precari per l'anno 2017 e fino al 31.12.2018;

**DATO ATTO** che della presente proposta costituente lo schema preliminare della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2016-2018 verrà data informazione alle Organizzazioni Sindacali e ai rappresentanti R.S.U. e che dall'esito delle eventuali procedure di concertazione, potranno essere apportate modifiche conseguenti al confronto con le OO.SS. purchè compatibili con i vincoli di spesa imposti dalle vigenti normative in materia di finanza pubblica e con le indicazioni programmatiche dell'amministrazione;

**CHE** anzi, a tal fine, lo schema di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 e del connesso piano annuale assunzioni anno 2016 potrà essere rivisto nel corso del prossimo anno (2017) per tener conto della necessità prioritaria della proroga ulteriore dei contratti di diritto privato e dell'utilizzo dei soggetti LSU in forza all'Ente e, comunque, anche per tenere conto eventualmente del mutato fabbisogno dovuto ad eventuali fattori sopravvenuti ed a possibili innovazioni a breve termine del quadro normativo;

**VISTI:**

- il bilancio di previsione per l'anno 2016 ed il pluriennale 2016-2018, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.10.2016;
- la certificazione resa dal Resp.le dell'Area Economico finanziaria in ordine al rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 ed al vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2016 nonché al rispetto degli ulteriori vincoli in materia di spesa del personale;

**RITENUTO** di approvare lo schema di Piano occupazionale per l'anno 2016 ed il contestuale schema di Piano triennale delle assunzioni 2016-2018 alla luce delle considerazioni sopra svolte dando atto che essi potranno essere rivisti in funzione di mutate esigenze organizzative dell'Ente

nonché di modificazioni e/o dei vincoli derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia di personale;

VISTI:

- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### **SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI**

- per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di approvare lo schema del PROGRAMMA TRIENNALE
- DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 nonché il Piano Annuale Assunzioni - Anno 2016, come da prospetto che segue:
  - per l'**ANNO 2016** nessuna assunzione programmata
  - ricorso a convenzioni con altri Enti, ovvero a forme contrattuali flessibili incluso l'istituto di cui al 110 TUEL nel rispetto della normativa vigente e dei limiti di spesa previsti in materia, con particolare riferimento all'eventuale necessità di copertura dei posti apicali di Responsabile di Area;
  - per l'**ANNO 2017** nessuna assunzione programmata
  - ricorso a convenzioni con altri Enti, ovvero a forme contrattuali flessibili incluso l'istituto di cui al 110 TUEL nel rispetto della normativa vigente e dei limiti di spesa previsti in materia, con particolare riferimento all'eventuale necessità di copertura dei posti apicali di Responsabile di Area;
  - confermare fino al 31.12.2018 il ricorso al personale contrattista in servizio in base alla normativa regionale vigente (*art. 30 L.R. 5/2014 ed art. 27 della L.R. 3/2016*) oltre l'attuale data di scadenza del 31-12-2016, dando atto, attraverso l'approvazione della presente programmazione, dell'avvenuto e concreto avvio delle procedure di stabilizzazione, subordinando, in ogni caso, la proroga al finanziamento da parte delle Regione Siciliana, secondo le direttive dell'Amministrazione e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia ed in particolare dal DL 101/2013, convertito in legge 125/2013 e della circolare della funzione pubblica n. 5/2013 che ne detta gli indirizzi attuativi;
  - per l'**ANNO 2018**
  - conferma, ove funzionali a specifiche esigenze organizzative, delle forme di utilizzo flessibile di personale già elencate nel quadro della programmazione Anno 2016 e 2017;
  - 
  - conferma, dell'utilizzo di lavoratori ASU a specifiche esigenze organizzative, delle forme di utilizzo previste per legge;
  - 
  - **Stabilizzazione del personale precario che risulti vincitore di apposita selezione o concorso interno per le seguenti unità di personale:**

a) n° 1 posto di **Cat. "A" a tempo indeterminato e part-time a ore 24 settimanali** da reclutare mediante le procedure di stabilizzazione di cui all'art.4, commi 6 e 8 del D.L. 101/2013 e art. 30 L.R. n.5/2014 e ss.mm.ii nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti alle spese di personale, con destinazione di una quota non superiore al 50% della



complessiva dotazione finanziaria utilizzabile ai fini assunzionali (cd. Budget stabilizzazioni);

- **DI DARE ATTO**, altresì, espressamente che la presente programmazione dovrà, in ogni momento risultare coerente con i vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in materia di assunzioni per la P.A. e che la stessa quindi rappresenta l'elencazione del complessivo ventaglio delle possibilità che, comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per allinearla ai limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di spending review e di tagli alla spesa di personale, tenendo conto, in particolare, dei limiti complessivi di spesa previsti dall'art. 3 del D.L. 90/2014, relativamente al contingente complessivamente scaturente dalle cessazioni intervenute nell'anno precedente e di quelle, ulteriori, che si verificheranno nel periodo di vigenza del presente programma, nonché degli ulteriori vincoli di riduzione della spesa di personale disposti dal comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica "*
  - di dare atto, altresì, che della presente proposta di programmazione triennale 2016/2018 ed il correlato piano assunzionale anno 2016 verrà fornita informazione alle rappresentanze sindacali territoriali e aziendali, in ossequio agli obblighi contrattuali ex art. 7 CCNL 1.04.1999;
  - di dare atto, inoltre, che sulla Programmazione Triennale 2016-2018 e sul correlato Piano assunzionale per l'anno corrente va acquisito il parere da parte del Revisore Contabile dell'Ente, giusta il disposto dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001;
  - di riservarsi di modificare il presente atto in relazione a futuri mutamenti normativi, stante il quadro legislativo in evoluzione, o in ragione di diverse esigenze che dovessero eventualmente sopravvenire con particolare riferimento alle possibili norme sulla stabilizzazione dei precari che dovrebbero essere emanate a breve dalla Regione Siciliana;
  - di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano la materia ed al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dando atto che è demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa ogni atto e provvedimento di attuazione del presente deliberato.
  - trasmettere la deliberazione approvativa della programmazione 2016-2018 del fabbisogno di personale al Ministero dell'Economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  - di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente al parere del Revisore dei Conti, alla Regione Siciliana, per le finalità di cui all'art. 27 della L.R. 3/2016;
  - Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
- San Fratello lì 16.11.2016

**Il Proponente**

**Premesso che:**

- **l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449**, c.d. legge finanziaria 1998, stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- **l'articolo 91 del Testo Unico EE.LL.** stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- **l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;
- **l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. “Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”*;
- **Visto l'art. 35, comma 3/bis, del D.Lgs 165/2001** nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'art.1, comma 401, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 secondo cui: - *“Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*
  - a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
  - b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando;

**RICHIAMATI:**

- **l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296** (legge finanziaria per il 2007) per la parte ancora in vigore che prevede l'assicurazione da parte degli Enti locali della riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative;
  - **l'articolo 1 commi 557-bis, 557-ter e 557-quater della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296**, nel testo modificato ed inserito dall'**art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114, in forza dei quali *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in*



*vigore della presente disposizione*” (triennio 2011-2013) precisando espressamente che “In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, dando atto, contestualmente che le medesime sanzioni si applicano anche per il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente;

- il **Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78**, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68;

#### **VISTI:**

- **l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n° 90**, convertito con modifiche dalla legge n. 114 del 11 agosto 2014 che prevede, in particolare, che ferme restando *le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente” mentre “la facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.” *Precisando espressamente, a tal fine che “A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.”*

- **l'articolo 4, comma 3°, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78**, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole “nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sono aggiunte le seguenti **“e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”**.

- *Che contestualmente viene ulteriormente ribadito che “Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 (Consorzi, Aziende Speciali, Unioni di Comuni ed altre forme associative) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”* e ciò, al fine di garantire anche per i predetti soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

Che però, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 la capacità assunzionale degli Enti locali per il triennio 2016-2018 risulta assoggettata ad ulteriori restrizioni della percentuale del turn-over; infatti, la predetta disposizione stabilisce testualmente che: “Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al **25 per cento** di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.



- Che in questo Ente, la percentuale di incidenza delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti è superiore al 25% sicchè non sussiste, allo stato, la possibilità di fruire delle possibilità derogatorie alla percentuale del turn-over stabilite dal comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014;
  - Che in ogni caso ai sensi del comma 228 dell'art. 1 della Legge 208/2015 il comma 5-quater dell'art. 3 del D.L. 90/2014 e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;
  - Che l'art.16 del decreto 113/2016 abroga il rapporto tra spese del personale e spese correnti di cui all'art. 1 comma 557 della finanziaria del 2006;
  - Che ai sensi del comma 6° del medesimo art. 3 del D.L. 90/2014 resta confermata la disciplina di favore per le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, ribadendo che i limiti di cui allo stesso art. 3 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;
  - Dato atto che per effetto della riduzione alle dotazioni organiche delle province e città metropolitane imposte dall'art. 1, comma 421 della Legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n° 190) e del conseguente emergere di situazioni di esubero e/o soprannumerarietà la stessa legge, all'art. 1, comma 424, ha espressamente previsto che *"Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità"* e che, esclusivamente per tali finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e "gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario" stabilendo, contestualmente, la sanzione della nullità per le assunzioni effettuate in violazione delle superiori prescrizioni;
  - Vista la Deliberazione n.119/2015/PAR del 12 febbraio 2015 con cui la Corte dei Conti -Sezione di controllo per la Regione siciliana - ha già riconosciuto espressamente applicabili in Sicilia le previsioni contemplate nei commi da 421 a 425 della Legge di Stabilità 2015 considerate norme di coordinamento della finanza pubblica e, come tali, immediatamente applicabili sull'intero territorio nazionale;
  - Che in base all'interpretazione letterale della predetta disposizione normativa, il vincolo di destinazione del budget assunzionale previsto dall'art. 1, comma 424 della Legge 290/2014 trova applicazione, in via transitoria, fino al 31.12.2016 e non si applica, quindi, alle assunzioni da effettuarsi per le annualità successive;
- DATO ATTO,
- che a norma **dell'articolo 1, comma 426, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190**, come modificato dall'articolo 1, comma 12-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 **il termine del 31 dicembre 2016, previsto per le finalità volte al superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre 2018.**
  - Che proprio per tale motivo la legge consente, per tale ulteriore finalità, di utilizzare, per gli anni 2017 e 2018, nei limiti previsti dall'articolo 4 del D.L. 101/2013, le risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali e di prorogare fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall' articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
  - Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2015, n. 1/2015, recante Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili



connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella quale, con specifico riferimento alle previsioni dell'art. 1, comma 426 della Legge di Stabilità 2015, viene ulteriormente esplicitato come "La previsione mira a dilazionare di un biennio il termine per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni e che "Il disegno di politica legislativa di contrasto del precariato nel lavoro pubblico non viene quindi interrotto ma postposto al fine di offrire una finestra temporale negli anni 2015-2016 per il riassorbimento del personale sovranumerario degli enti di area vasta";

- Che in via aggiuntiva, la Circolare chiarisce e conferma che, ai fini della stabilizzazione del personale precario si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018 e che, proprio in virtù del quadro normativo sopra delineato, viene stabilito che "I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 9, del D.L. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018";
- Che con la citata Deliberazione n. 119/2015/PAR del 12 febbraio 2015 la Corte dei Conti -Sezione di controllo per la Regione Siciliana - anche in relazione alla previsione specifica del comma 426, che prevede la proroga al 31 dicembre del 2018 del termine fissato per favorire il superamento del precariato, ha riconosciuto che la predetta proroga è da ritenere estensibile anche a favore degli enti locali siciliani, ponendosi quale modifica delle disposizioni già dettate dalla predetta legge n. 125 del 2013 che, a sua volta, trova già diretta applicazione in Sicilia;
- Che in ogni caso tale dilazione temporale è stata recepita anche in Sicilia per effetto dell'**art. 27, comma 9 della L.R. 17/03/2016 n° 3** recante norme in materia di "**finanziamento e disposizioni in materia di personale precario**";
- **VISTO il D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013**, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", che, all'**art. 4 comma 6**, prevede forme per il reclutamento speciale, transitorie finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato una anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico stabilendo testualmente che "*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo*



2001, n. 165. *Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse*”.

- Richiamata in merito la precedente **Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, che detta indirizzi applicativi della legge n. 125 del 2013 specificando in particolare che le Amministrazioni in via facoltativa in ragione del loro fabbisogno, sino al 31 dicembre 2016 possono attivare procedure di reclutamento speciale transitorie volte al superamento del fenomeno del precariato *“utilizzando una misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) delle risorse disponibili a normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato” e che tali procedure selettive riservate devono riguardare il reclutamento di qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuole dell’obbligo e per quali vi è la disponibilità nella dotazione organica dell’Ente, tenendo conto della capacità assunzionale calcolata anche in virtù dell’intero arco temporale programmato (2014/2016), specificando altresì che a fronte della possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro che presentano l’anzianità di servizio prevista dal citato articolo, le Amministrazioni che programmano il reclutamento speciale possono applicare la disciplina della “proroga finalizzata” dei contratti a tempo determinato fino al completamento delle procedure concorsuali” e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 “nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di controllo della spesa di personale e assunzioni a tempo determinato e dei divieti che scaturiscono in via sanzionatoria”;*
- **VISTA la L.R. n. 5 del 2014** che nel recepire il D.L. n. 101/2013 sopra richiamato, all’art. 30 comma 3, stabilisce che *“In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni dell’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall’articolo 4 della legge regionale n. 24/2000, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dall’1 gennaio 2014” e al 5 comma che “per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a far data dall’1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all’inserimento nell’elenco di cui al comma 8 dell’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013”* il cui termine definitivo di scadenza in conformità alle indicazioni già emerse per effetto della Legge di Stabilità nazionale potrà ancora essere prorogato al 31.12.2018 per effetto degli interventi di recepimento in sede regionale;
- **VISTA la Circolare della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 30 febbraio 2014 prot. n. 5500/US1/2014** avente ad oggetto “Art. 30 legge di stabilità regionale L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 – Disposizioni attuative”;
- **Vista la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n° 26 del 28/07/2015** con cui la sezione chiarisce la portata dell’art. 1 comma 424, della l. 190/2014 (legge di stabilità 2015), relativamente alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato. Nel merito i giudici specificano che con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016, la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dalla predetta norma finalizzati a garantire il riassorbimento del personale in esubero, mentre non sono soggette ai predetti vincoli le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate utilizzando la capacità assunzionale del 2014, derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013 sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- Vista la successiva **deliberazione n° 28 del 14/09/2015 con cui la stessa Sezione Autonomie della Corte dei Conti**, privilegiando un’interpretazione letterale dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, ha chiarito che il riferimento al “triennio precedente” deve essere inteso in senso dinamico, ovvero a scorrimento, a seconda dell’anno in cui si procede a nuove assunzioni (rispetto al 2015, il riferimento sarebbe quindi al triennio 2012 – 2014 e così a seguire) precisando, inoltre



che con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'articolo 3, comma 5-quater, del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità

- Che in base a quanto rilevabile direttamente dalla stessa deliberazione della Corte dei Conti n° 26/2015 tali potenzialità assunzionali possono essere utilizzate da questo Ente solo in via parziale relativamente all'anno 2014, mediante l'utilizzo del budget di spesa derivante dal cumulo delle cessazioni del triennio 2011-2013 mentre non è possibile utilizzare a fini assunzionali il budget derivante dalle eventuali cessazioni che siano intervenute nell'anno 2014 (budget 2015) e nell'anno 2015 (budget 2016) che, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della Legge n° 190/2014 sono destinate al riassorbimento del personale in esubero delle ex Province Regionali;

- **Dato atto**, altresì, che nell'ottica del definitivo superamento del fenomeno del precariato in Sicilia **l'art. 27, comma 2, della L.R. 17/03/2016 n° 3** ha espressamente imposto ai Comuni di provvedere, entro il 30 giugno 2016, ad approvare *"il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità"*;

- **Che** al fine di rendere maggiormente precettivo ed efficace l'obbligo della stabilizzazione del personale precario la stessa norma ha stabilito che il piano triennale va trasmesso entro i successivi quindici giorni

- all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per ovvie finalità di controllo, precisando inoltre che "Gli enti che, in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica, non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata.

- **Che**, ancora, ai sensi del comma 4 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 "Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, (soggetti impegnati in ASU aventi qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo.

- **Che** ai sensi del richiamato art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 le predette stabilizzazioni debbono, però, avvenire nel rispetto del fabbisogno di ogni singolo Ente e nell'ambito dei vincoli finanziari imposti dalla legge, ed in particolare dallo stesso art. 4, comma 6 del medesimo testo normativo, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, mediante assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

- **Visto** il successivo comma 5 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 che modifica il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 ed in forza del quale "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti



- nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato."
- **Che** quindi appare assolutamente necessario ed indifferibile, anche in ottemperanza ai recenti precetti normativi regionali predisporre ed attuare, nei limiti del budget assunzionale previsto dalla legge, un percorso di stabilizzazione del personale precario dell'Ente;
  - **Dato atto che a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 22 dicembre 2015 n° 272** l'utilizzo delle facoltà assunzionali da parte dei Comuni non è più subordinato all'osservanza dei termini previsti dall'indicatore dei tempi medi di pagamento;
  - **Dato atto, altresì**, ai sensi di quanto ulteriormente previsto dall'art. 4, comma 2°, del D.L. 78/2015 che questo Ente, alla data del 31 dicembre 2014 non utilizzava personale delle province in posizione di comando o distacco sicchè non risulta assoggettato al correlato obbligo di assorbimento del predetto personale all'interno dei propri ruoli;
  - **- Visto** l'art. 5 del D.L. 78/2015 in materia di transito nei ruoli degli enti locali del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dato atto del conseguente divieto, a pena di nullità' delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale fino al completo assorbimento del predetto personale,
  - Che con deliberazioni della G.M. n° 2 del 12.01.2016 e di G.M. nn° 3 e 4 del 12.01.2016, in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di stabilizzazione del personale il Comune di San Fratello, aveva già adottato, la proroga fino al 31.12.2016, rispettivamente, dei contratti di diritto privato di cui alle LL.RR. 85/95 e 16/06 e dei soggetti ASU;
  - Ravvisata la necessità di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018, nell'ottica di:
    - a. perseguire la migliore utilizzazione delle risorse umane quale applicazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione;
    - b. garantire il funzionamento delle attività istituzionali nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
  - **Dato atto** che la proposta di programmazione è coerente con le previsioni della dotazione organica e che il presente schema di piano è compatibile con i vincoli finanziari e di bilancio, come risulta dall'allegato parere del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
  - **PRESO** altresì atto che non risultano, rispetto alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e che le risorse umane attualmente utilizzate in via precaria risultano necessarie per assicurare la funzionalità degli uffici.
  - **DATO ATTO** che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:
    - ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
    - ha rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno precedente, e che il Bilancio di previsione 2016 e quello pluriennale 2016-2018 sono improntati al medesimo risultato;
    - ha ridotto la spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 come disposto dal comma 557-quater dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 come inserito dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014, ove è testualmente previsto che *"Ai fini dell'applicazione del comma 557 a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;



- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n. 24 del 19/04/2011;
- non è in dissesto né in condizioni di squilibrio economico come risulta dall'ultimo rendiconto approvato relativo all'esercizio finanziario 2015, giusta deliberazione Consiliare n.17 del 05.05.2016;
- **- Dato atto, altresì, che questo Ente:**
- non ha personale con qualifica dirigenziale;
- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 13, della L.R. 9/2010, non deve tenere in considerazione alcun rientro in servizio di dipendenti che siano precedentemente transitati all'ATO ME1 SpA;
- che non rientra nel campo di applicazione dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 (enti dissestati) né dell'art. 242 del medesimo decreto (enti strutturalmente deficitari);
- **CHE** pur a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale relativa all'abrogazione del vincolo di cui all'art. 41, comma 2, lett. c) del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014 n. 89 in merito al rispetto dei tempi medi di pagamento di cui all'art. 4 del d.lgs. n° 231 del 2002, ai fini della concreta azionabilità del proprio percorso assunzionale il Comune di San Fratello deve comunque tener conto di tale parametro che deve quindi essere opportunamente e costantemente monitorato dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
- **RICORDATO** che, in base all'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 il Comune di San Fratello determina la propria possibilità assunzionale per nuovi contratti a tempo indeterminato, pur sempre entro i limiti *imposti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, entro i seguenti parametri di spesa:
  - **Budget anno 2013**
  - *contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale di ruolo cessato nel biennio 2010 – 2011, del 40% delle cessazioni 2012 e del 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nel 2013,*
  - **Budgets anni 2014 e 2015:**
  - *contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente,*
  - **Budgets anni 2016, 2017 e 2018:**
  - *importo pari al 25% dei risparmi di spesa per cessazioni dal servizio del personale di ruolo cessato nell'anno precedente a quello di riferimento,*
  - *e considerato, comunque, che in virtù dell'articolo 4, comma 3°, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 non ancora convertito in legge, "e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali dell'anno 2013 per le cessazioni avvenute nel 2012;*
  - *che in forza delle disposizioni di proroga termini per la stabilizzazione del personale precario, in combinato disposto con quelle già previste dal D.L.101/2013 e dalla L.R. 5/2014 risultano utilizzabili per tale finalità tutte le risorse assunzionali relative al periodo 2012-2018;*
  - che fino alla scadenza del 31/12/2016, sulla scorta dei medesimi principi e precetti normativi, le risorse assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute negli anni 2014 e 2015 (budget 2015-2016) vanno invece vincolate per le finalità di riassorbimento del personale in esubero delle ex Province Regionali;
  - che in costanza degli attuali assetti normativi, gli eventuali resti assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute negli anni 2014 e 2015 (budget 2015-2016) già destinati al

riassorbimento degli ex dipendenti provinciali in esubero potranno, invece, essere destinati **nell'anno 2017** - per le assunzioni esterne e/o, pro-quota, per le stabilizzazioni del personale precario del Comune;

- che, inoltre, in forza delle disposizioni di proroga termini per la stabilizzazione del personale precario, in combinato disposto con quelle già previste dal D.L.101/2013 e dalla L.R. 5/2014 risultano utilizzabili, in via aggiuntiva, per tale finalità tutte le risorse assunzionali relative alle cessazioni intervenute e/o che interverranno durante tutto il periodo intercorrente fra l'anno 2017 e 2018;
- che, invece, per le altre finalità assunzionali vale unicamente il disposto dell'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n° 90, secondo cui a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.”

#### **DATO ATTO CHE:**

- la spesa di ogni singola cessazione deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la relativa percentuale costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;
- **Dato atto, altresì, che questo Ente:** è in regola con la normativa in materia di assunzione di soggetti disabili (Legge 68/99);
- che nel rispetto della vigente normativa ed in aderenza agli schemi prefissati dall'Agenzia Regionale per l'Impiego il Comune ha già attuato, nell'anno 2009, il passaggio al Comune di n° 23 soggetti LSU , oggi 21 per effetto di due fuoriuscite, provenienti da Cooperative private a supporto delle attività istituzionali dell'Ente e soprattutto di quelle relative al servizi inerenti la mensa scolastica ed il trasporto alunni, Biblioteca, Pubblica Istruzione e Servizi Turistici e ciò senza alcun aumento della spesa di personale trattandosi di unità interamente pagate con assegno INPS corrisposto mediante il sostegno finanziario della Regione Siciliana ;
- **Dato atto, altresì,** che la spesa complessiva di personale prevista per le assunzioni del triennio 2016-2018 **inclusi oneri riflessi e IRAP, al netto delle esclusioni (compresi gli oneri per rinnovi contrattuali), rispetta i vincoli di riduzione fissati dalla vigente normativa;**

#### **PRESO ATTO che negli anni:**

**2012** è andato in pensione un dipendente a tempo indeterminato di Cat. A,

**2013** non si sono registrate cessazioni di personale a tempo indeterminato,

**2014** è andato in pensione un dipendente a tempo indeterminato di Cat. C;

**2015** sono andati in pensione n. 2 dipendenti a tempo indeterminato uno di Cat. D1 e uno di Cat. A;

**2016** è andato in pensione un dipendente a tempo indeterminato di Cat.B3;

- Che non esiste, in atto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 90/2014, almeno fino a tutto l'anno 2016, un contingente di spesa su cui è possibile contare ai fini dell'attivazione di nuove assunzioni e/o di procedure di stabilizzazione;

- che per gli anni successivi, fino al 2018, per effetto del raggiungimento dell'anzianità contributiva, si registrerà, nel 2017, la cessazione dal servizio di n° 3 unità di personale con contratto a tempo pieno ed indeterminato di cui n° 2 di Cat. C e n° 1 unità di Cat. A e nel 2018, la cessazione dal servizio di n° 2 unità di personale con contratto a tempo pieno ed indeterminato di cui n° 1 di Cat. B1 e n° 1 unità di Cat.A .



**ATTESO** che ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 122/2010 per il triennio 2015/2017 i trasferimenti erariali sono e saranno ridotti così come quelli regionali;

**RICHIAMATO** in tal senso anche il disposto della L.R. n° 3/2016 ed in particolare l'art. 27, comma 2, nella parte in cui dispone l'esclusione dal Fondo perequativo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della L.R. n. 5/2014 a carico dei Comuni siciliani che non provvedono alla stabilizzazione del personale precario nonostante l'esistenza degli spazi assunzionali per il 2016;

**CONSIDERATO** che il rispetto dei vincoli normativi che vengono dettati dalle varie leggi in materia non deve peraltro far venire meno l'attenzione che si deve porre alla funzione programmatica del personale;

**ATTESO** che la programmazione del fabbisogno del personale deve rispondere all'esigenza di funzionalità e flessibilità della struttura organizzativa al fine di assicurare l'ottimale livello qualitativo dei servizi erogati, mantenendo contemporaneamente la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili e con i vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di personale;

**DATO ATTO** che in mancanza di un quadro definitivo certo e chiaro in merito alla consistenza ed alla stessa configurabilità degli esuberi del personale delle ex Province, ed anche per consentire la massima valorizzazione possibile del personale precario già in forza al Comune si ritiene di non procedere, per l'anno in corso e per quello successivo ad alcuna assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato e di integrare, ove necessario, specifiche professionalità mediante forme di utilizzo flessibile ed a tempo determinato previste dall'art. 110 del T.U.EE.LL., ovvero, mediante convenzioni o passaggi diretti di personale provenienti da altri Comuni;

**RIBADITO**, altresì, che gli attuali contratti per il personale "contrattista" a tempo determinato risultano prorogati fino al 31.12.2016 analogamente ai rapporti di utilizzo dei soggetti ASU utilizzati dal Comune;

**CHE** per tale motivo, la previsione della possibilità della stabilizzazione dei precari nell'esercizio 2018 non pregiudica in alcun modo la possibilità della proroga ulteriore dei citati contratti e/o dell'utilizzo dei predetti lavoratori e soggetti precari per l'anno 2017 e fino al 31.12.2018;

**DATO ATTO** che della presente proposta costituente lo schema preliminare della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2016-2018 verrà data informazione alle Organizzazioni Sindacali e ai rappresentanti R.S.U. e che dall'esito delle eventuali procedure di concertazione, potranno essere apportate modifiche conseguenti al confronto con le OO.SS. purchè compatibili con i vincoli di spesa imposti dalle vigenti normative in materia di finanza pubblica e con le indicazioni programmatiche dell'amministrazione;

**CHE** anzi, a tal fine, lo schema di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 e del connesso piano annuale assunzioni anno 2016 potrà essere rivisto nel corso del prossimo anno (2017) per tener conto della necessità prioritaria della proroga ulteriore dei contratti di diritto privato e dell'utilizzo dei soggetti LSU in forza all'Ente e, comunque, anche per tenere conto eventualmente del mutato fabbisogno dovuto ad eventuali fattori sopravvenuti ed a possibili innovazioni a breve termine del quadro normativo;

**VISTI:**

- il bilancio di previsione per l'anno 2016 ed il pluriennale 2016-2018, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.10.2016;
- la certificazione resa dal Resp.le dell'Area Economico finanziaria in ordine al rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 ed al vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2016 nonché al rispetto degli ulteriori vincoli in materia di spesa del personale;

**RITENUTO** di approvare lo schema di Piano occupazionale per l'anno 2016 ed il contestuale schema di Piano triennale delle assunzioni 2016-2018 alla luce delle considerazioni sopra svolte dando atto che essi potranno essere rivisti in funzione di mutate esigenze organizzative dell'Ente

nonché di modificazioni e/o dei vincoli derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia di personale;

VISTI:

- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### ***SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI***

- per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di approvare lo schema del PROGRAMMA TRIENNALE
- DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 nonché il Piano Annuale Assunzioni - Anno 2016, come da prospetto che segue:
  - per l'**ANNO 2016** nessuna assunzione programmata
  - ricorso a convenzioni con altri Enti, ovvero a forme contrattuali flessibili incluso l'istituto di cui al 110 TUEL nel rispetto della normativa vigente e dei limiti di spesa previsti in materia, con particolare riferimento all'eventuale necessità di copertura dei posti apicali di Responsabile di Area;
  - per l'**ANNO 2017** nessuna assunzione programmata
  - ricorso a convenzioni con altri Enti, ovvero a forme contrattuali flessibili incluso l'istituto di cui al 110 TUEL nel rispetto della normativa vigente e dei limiti di spesa previsti in materia, con particolare riferimento all'eventuale necessità di copertura dei posti apicali di Responsabile di Area;
  - confermare fino al 31.12.2018 il ricorso al personale contrattista in servizio in base alla normativa regionale vigente (*art. 30 L.R. 5/2014 ed art. 27 della L.R. 3/2016*) oltre l'attuale data di scadenza del 31-12-2016, dando atto, attraverso l'approvazione della presente programmazione, dell'avvenuto e concreto avvio delle procedure di stabilizzazione, subordinando, in ogni caso, la proroga al finanziamento da parte delle Regione Siciliana, secondo le direttive dell'Amministrazione e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia ed in particolare dal DL 101/2013, convertito in legge 125/2013 e della circolare della funzione pubblica n. 5/2013 che ne detta gli indirizzi attuativi;
  - per l'**ANNO 2018**
  - conferma, ove funzionali a specifiche esigenze organizzative, delle forme di utilizzo flessibile di personale già elencate nel quadro della programmazione Anno 2016 e 2017;
  - 
  - conferma, dell'utilizzo di lavoratori ASU a specifiche esigenze organizzative, delle forme di utilizzo previste per legge;
  - 
  - **Stabilizzazione del personale precario che risulti vincitore di apposita selezione o concorso interno per le seguenti unità di personale:**

a) n° 1 posto di **Cat. "A" a tempo indeterminato e part-time a ore 24 settimanali** da reclutare mediante le procedure di stabilizzazione di cui all'art.4, commi 6 e 8 del D.L. 101/2013 e art. 30 L.R. n.5/2014 e ss.mm.ii nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti alle spese di personale, con destinazione di una quota non superiore al 50% della



complessiva dotazione finanziaria utilizzabile ai fini assunzionali (cd. Budget stabilizzazioni);

- **DI DARE ATTO**, altresì, espressamente che la presente programmazione dovrà, in ogni momento risultare coerente con i vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in materia di assunzioni per la P.A. e che la stessa quindi rappresenta l'elencazione del complessivo ventaglio delle possibilità che, comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per allinearla ai limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di spending review e di tagli alla spesa di personale, tenendo conto, in particolare, dei limiti complessivi di spesa previsti dall'art. 3 del D.L. 90/2014, relativamente al contingente complessivamente scaturente dalle cessazioni intervenute nell'anno precedente e di quelle, ulteriori, che si verificheranno nel periodo di vigenza del presente programma, nonché degli ulteriori vincoli di riduzione della spesa di personale disposti dal comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*
- di dare atto, altresì, che della presente proposta di programmazione triennale 2016/2018 ed il correlato piano assunzionale anno 2016 verrà fornita informazione alle rappresentanze sindacali territoriali e aziendali, in ossequio agli obblighi contrattuali ex art. 7 CCNL 1.04.1999;
- di dare atto, inoltre, che sulla Programmazione Triennale 2016-2018 e sul correlato Piano assunzionale per l'anno corrente va acquisito il parere da parte del Revisore Contabile dell'Ente, giusta il disposto dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001;
- di riservarsi di modificare il presente atto in relazione a futuri mutamenti normativi, stante il quadro legislativo in evoluzione, o in ragione di diverse esigenze che dovessero eventualmente sopravvenire con particolare riferimento alle possibili norme sulla stabilizzazione dei precari che dovrebbero essere emanate a breve dalla Regione Siciliana;
- di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano la materia ed al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dando atto che è demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa ogni atto e provvedimento di attuazione del presente deliberato.
- trasmettere la deliberazione approvativa della programmazione 2016-2018 del fabbisogno di personale al Ministero dell'Economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350.
- di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente al parere del Revisore dei Conti, alla Regione Siciliana, per le finalità di cui all'art. 27 della L.R. 3/2016;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

San Fratello lì 16.11.2016



Il Proponente

COMUNE DI SAN FRATELLO

IL REVISORE DEI CONTI

P. 9527  
18-11-2016

La sottoscritta Tina Musile Revisore dei Conti del Comune di San Fratello  
Esaminata in data odierna presso la sede comunale la documentazione in ordine a “ Programma  
triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2016-2018”

Richiamata la normativa che dispone la verifica da parte dell’Organo di Revisione nel rispetto di  
riduzione della spesa del personale e consente che eventuali deroghe a tale principio siano  
adeguatamente motivate

Considerato che L’Ente ha rispettato ,per l’anno 2015 il Patto di Stabilità interno,

Verificato che la proposta di deliberazione concernente l’oggetto risulta munita dei pareri favorevoli  
del Responsabile del Servizio e Favorevole per quanto attiene la regolarità contabile espresso dal  
Responsabile del Servizio finanziario

Esprime:

PARERE FAVOREVOLE

All’approvazione dello stesso raccomandando,altresi che si effettui sempre un attento monitoraggio  
del rispetto dei limiti stabiliti in materia di costi del personale cercando di evitare aggravii di spesa.

San Fratello 18 Novembre 2016



Il Revisore dei Conti  
Dott.ssa Tina Musile





# COMUNE DI SAN FRATELLO

## PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc. 84000410831

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

### CERTIFICAZIONE

#### IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la proposta di deliberazione in ordine a "Approvazione schema di programmazione triennale del fabbisogno del personale – anni 2016-2018 e piano assunzionale 2016 da inviare alla regione siciliana ai sensi dell'articolo 30, comma 2 della L.R. n.5/2014 e dell'articolo 27 ,comma 2, della L.R. 3/2016"

Visti gli atti d'Ufficio

### CERTIFICA

Che il Comune di San Fratello:

- Ha rispettato nell'anno 2015 le regole del patto di stabilità interno e che il Bilancio di previsione 2016 è stato improntato al medesimo risultato .
- Rispetta il principio di contenimento delle spese del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.
- Non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs 267/2000 come ricavabile dai dati del Rendiconto di gestione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 5.5.2016.
- Che , tenuto conto dei dati del rendiconto 2015, approvato con deliberazione Consiliare n.17 del 5.5.2016 l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente al netto del contributo regionale concesso per la prosecuzione dei rapporti di lavoro è pari al 39,14 % e, comunque, non superiore al 40% della spesa corrente.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
(Dott.ssa Nina Spiccia)

